Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 gennaio 1984 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **784**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

analisi biochimico-cliniche;
nefrologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **785**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 142, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

coltivazioni industriali da pieno campo (semestrale);
pomologia (semestrale);
genesi, classificazione e cartografia del terreno (semestrale);
produzione e controllo delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **786**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di: « storia comparata dell'arte dei Paesi europei ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **787.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, numero 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 187, 188 e 189, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione
in biochimica e chimica clinica

Art. 187. — E' istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica che conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico.

Art. 188. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 189. — La scuola ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale ai laureati in medicina che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo diagnostico di laboratorio.

Art. 190. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 192. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia forniti di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 193. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 194. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

biochimica generale
biologia molecolare
biometria statistica sanitaria
biochimica analitica I con esercitazioni
tecnica dei prelevamenti.

2° *Anno*:

biochimica dinamica
biochimica patologica
chimica clinica
elementi di ematologia diagnostica
elementi di microbiologia diagnostica
biochimica analitica II con esercitazioni.

3° *Anno*:

biochimica ormonale
biochimica della riproduzione e dello sviluppo
immunologia diagnostica
enzimologia clinica
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi
biochimica farmacologica e farmacocinetica
tossicologia
informatica medica
elementi di istologia patologica
elementi di legislazione sanitaria.

Gli insegnamenti suddetti afferiscono tutti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 195. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 196. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni di biochimica analitica per il 1° e 2° anno, esercitazioni di chimica clinica ed elementi di ematologia diagnostica per il 2° anno, in tecniche dei prelevamenti per il 1° anno, esercitazioni di immunologia diagnostica ed enzimologia clinica per il 3° anno ed esercitazioni di biochimica farmacologica e farmacocinetica, tossicologia ed elementi di istologia patologica per il 4° anno.

La frequenza è giornaliera. La didattica viene svolta nelle ore antimeridiane e le esercitazioni nelle ore pomeridiane.

Per sostenere gli esami lo specializzando dovrà aver frequentato almeno il 70 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 197. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione di biochimica e chimica clinica si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 198. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 199. — Per la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, è costituito il relativo consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **788**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 94 è aggiunto il titolo X - scuole dirette a fini speciali, con l'articolazione relativa alle norme concernenti le scuole dirette a fini speciali come segue:

TITOLO X

Art. 95. — Sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: 1) di giornalismo medico-scientifico; 2) per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore; 3) di preparazione per tecnici di audiometria; 4) per terapisti della riabilitazione; 5) di terapia fisica e riabilitativa.

Scuola diretta a fini speciali di giornalismo medico scientifico

Art. 96. — E' costituita presso la seconda Università degli studi di Roma, la scuola diretta a fini speciali di giornalismo medico-scientifico.

La scuola si propone una qualificata preparazione professionale idonea a costituire un tramite di elezione fra la cultura medico-scientifica espressa sia a livello accademico che di altre istituzioni scientifiche pubbliche e private.

Art. 97. — La durata del corso degli studi della scuola è di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quaranta, venti per anno di corso.

Art. 98. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale o di durata quadriennale se integrato con il corso di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per l'ammissione all'Università.

Gli aspiranti debbono, nei termini stabiliti per l'iscrizione all'Università, presentare apposita domanda di iscrizione ai corsi.

Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni è necessario il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 99. — La commissione giudicatrice è nominata dal rettore dell'Università ed è composta dal direttore della scuola e da due membri scelti tra i docenti della scuola medesima.

Art. 100. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario che insegni anche alla scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 101. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto.

La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonché dai commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 102. — La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici e comprende le seguenti materie di insegnamento:

1° *Anno*:

biologia generale ed elementi di morfologia umana;
elementi di chimica e chimica biologica;
elementi di fisiologia generale;
statistica sanitaria;
economia sanitaria;
programmazione;
igiene ed ambiente;
tecniche di divulgazione medico-scientifiche;
legislazione sanitaria.

2° *Anno*:

patologia generale ed elementi di fisiopatologia;
microbiologia e virologia generale;
elementi di medicina interna;
tecniche audiovisive;

tecniche giornalistiche di approccio;
epidemiologia;
pianificazione e sistemi informativi;
gestione ospedaliera;
sicurezza sociale;
tecnologia applicata alla chirurgia generale e specialistica.

Tutte le discipline afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 103. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria.

Art. 104. — L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio che dovrà svolgersi sotto la guida di un docente della scuola.

Il tirocinio dovrà svolgersi presso società, enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con essa convenzionati.

Il tirocinio viene svolto in ciascuno dei due anni di corso.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio è obbligatoria.

Art. 105. — In ogni anno di corso lo studente sostiene esami per singola disciplina. Le commissioni di esame, proposte dal consiglio della scuola e nominate dal rettore dell'Università, sono costituite dal titolare della disciplina, da un professore di ruolo di disciplina affine e da un cultore della materia.

La commissione esprime il proprio giudizio assegnando un voto in trentesimi e può all'unanimità assegnare la lode. L'esame si intende superato con il punteggio minimo di 18 trentesimi.

Art. 106. — Per ogni anno di corso lo studente è sottoposto a valutazione in relazione al tirocinio. La commissione di valutazione esprime giudizio favorevole o contrario.

La commissione è composta dal direttore della scuola e da due docenti indicati dal consiglio della scuola.

Art. 107. — Per il conseguimento del diploma viene sostenuto un esame consistente in una dissertazione scritta di tipo giornalistico su argomento indicato dalla commissione di diploma e da una ricerca originale su argomento scientifico con presentazione di elaborato finale sotto forma di articolo giornalistico.

La commissione di diploma, proposta dal consiglio della scuola e nominata dal rettore dell'Università, comprende il direttore e cinque docenti. La commissione esprime la propria valutazione in sessantesimi oltre all'eventuale lode da conferire all'unanimità.

L'esame di diploma si intende superato ove lo studente riporti almeno 36 sessantesimi ed a coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma universitario in giornalismo medico-scientifico.

Art. 108. — Le tasse sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Art. 109. — Ai fini dell'esercizio dell'attività didattica e di tirocinio della scuola e della disponibilità di attrezzature didattiche e scientifiche possono essere stipulate convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica delegato del 10 marzo 1982, n. 162.

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore

Art. 110. — La scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione dell'apparato motore ha sede presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha la finalità di preparare personale specializzato nella rieducazione motoria e psico-motoria nelle lesioni dell'apparato locomotore sia nell'età evolutiva sia nell'età adulta. La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di clinica ortopedica (e traumatologica).

Art. 111. — Il corso di studi per conseguire il diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di tre anni, non è suscettibile di abbreviazioni, e comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il terzo anno è esclusivamente dedicato al tirocinio pratico da effettuarsi presso la sede della scuola e in altri istituti riconosciuti idonei.

Art. 112. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della scuola. Esso è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 113. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Art. 114. — Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni provvisti di titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università. L'ammissione è subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per ogni corso saranno ammessi al massimo trenta allievi per un totale di 90 per l'intero corso degli studi.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti di posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 115. — Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento dei relativi contributi sono valide le norme previste dalla legge vigente per l'iscrizione ai corsi universitari.

Art. 116. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 117. — Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono:

1° *Anno*:

1) anatomia con particolare riguardo al sistema neuro-motorio;
2) fisiologia;

3) chinesiologia generale;
4) psicologia e pedagogia generali;
5) biologia;
6) patologia generale;
7) igiene e profilassi; prevenzione;
8) deontologia - legislazione sanitaria;
9) servizio sociale;
10) ortopedia e traumatologia;
11) neurologia;
12) nozioni di pronto soccorso;
13) pediatria e puericultura;
14) neuropsichiatria infantile e psicopatologia della età evolutiva;
15) massoterapia;
16) reumatologia;
17) geriatria.

2° *Anno*:

1) terapia fisica;
2) chinesiologia chinesiterapia respiratoria;
3) nozioni di terapia di linguaggio;
4) metodologia e applicazione della O.T.;
5) chinesiterapia e riabilitazione in ortopedia e traumatologia;
6) chinesiterapia e riabilitazione in neurologia;
7) lutoterapia;
8) chinesiterapia e riabilitazione dei cerebropatici infantili;
9) riabilitazione in geriatria;
10) riabilitazione nella patologia cardio-vascolare;
11) protesi e tutori.

3° *Anno*:

tirocinio pratico.

Il tirocinio dovrà svolgersi sotto la guida di un docente.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 118. — Al termine del primo, del secondo anno, gli allievi devono sostenere gli esami inerenti le materie d'insegnamento.

Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi. Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo un colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale.

Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e svolgere una prova pratica che attestino una preparazione adeguata nelle materie oggetto di insegnamento.

L'esame di diploma deve essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

La votazione minima per il superamento degli esami è stabilita nel punteggio di 6/10 per ciascuna prova.

Per l'esame finale la votazione minima sarà espressa in 18/30. La commissione d'esame è nominata dal direttore della scuola.

Art. 119. — Le tasse sono quelle previste dalle leggi vigenti; il consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria

Art. 120. — E' istituita presso la seconda Università di Roma una scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria. La direzione ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

La durata del corso degli studi della scuola per tecnici di audiometria è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. L'indirizzo è teorico pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per ogni anno di corso).

Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio di durata quinquennale o quadriennale integrato con il corso di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previsto per la ammissione all'Università o istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Alla scuola si accede previo esame attitudinale di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i docenti della scuola.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al consiglio di corso di laurea ed al presidente.

Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolari;
2) fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolari;

3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
4) psicologia generale;
5) elementi di audiologia;
6) elementi di fonetica e linguistica.

2° *Anno*:

7) tecniche audiometriche I;
8) audiometria infantile;
9) neuropsichiatria infantile;
10) tecniche di esplorazione vestibolare;
11) audiometria di massa e prevenzione della sordità.

3° *Anno*:

12) tecniche audiometriche II;
13) patologia dell'udito, del linguaggio, dell'organo dell'equilibrio;
14) tecniche di protesizzazione acustica;
15) tecniche di audiometria obiettiva;
16) elementi di logopedia.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nei reparti della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri a norma delle vigenti disposizioni in materia di esami.

La commissione per gli esami di diploma è costituita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di esame di diploma.

Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti.

Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola, ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.

Per essere ammessi a frequentare il secondo e rispettivamente il terzo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo e rispettivamente del secondo anno.

Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni: la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale di corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico e secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

Le tasse sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà, di anno in anno, l'ammontare dei contributi.

Al funzionamento della scuola si provvederà con i proventi delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, e con eventuali elargizioni o contributi di enti o privati, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 4 febbraio 1982.

Scuola diretta a fini speciali
per terapisti della riabilitazione

Art. 121. — La scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione ha sede presso la seconda Università degli studi di Roma-Tor Vergata. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati psichici e fisici con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La direzione della scuola ha sede presso la clinica neurologica dell'Università.

Art. 122. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici e non è suscettibile di abbreviazioni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la clinica neurologica, il terzo di tirocinio pratico presso il centro di riabilitazione della clinica stessa o presso centri di riabilitazioni riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola, con apposite convenzioni.

Gli allievi hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed ai tirocini.

Art. 123. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 17 anni (l'età di 17 anni può essere compiuta entro l'anno solare), in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle Università.

Art. 124. — Numero massimo dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di venti. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame attitudinale consistente in una prova scritta ed un colloquio.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 125. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 126. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto.

La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia del primo anno sono:

1) nozioni di anatomia, fisiologia;
2) anatomia del sistema nervoso;
3) fisiologia del sistema nervoso;
4) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
5) igiene e medicina sociale;
6) nozioni fondamentali di psichiatria;
7) psicologia e psicopatologia del minorato;
8) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
9) metodologia e fisioterapia;
10) metodologia di terapia occupazionale;
11) clinica della riabilitazione.

Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia del secondo anno sono:

1) nozioni generali di patologia;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) patologia e clinica del sistema nervoso;
4) patologia e clinica dell'apparato motore;
5) anatomia, fisiologia, patologia degli organi della parola e dell'udito;
6) neuropsichiatria infantile;
7) paralisi cerebrali infantili;
8) riabilitazione geriatrica;
9) nozioni di reumatologia;
10) elettroterapia ed altre terapie fisiche;
11) chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
12) metodologia di fisioterapia;
13) metodologia di terapia occupazionale;
14) metodologia di terapia del linguaggio;
15) servizio sociale e relazioni umane;
16) clinica della riabilitazione.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento. I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri istituti.

Art. 127. — Il tirocinio dovrà svolgersi sotto la guida di un docente. La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono nel modo stabilito dalla normativa vigente in materia.

Per poter essere ammessi alla discussione della tesi di diploma, gli allievi dovranno presentare all'Università una dichiarazione del direttore della scuola attestante la frequenza del tirocinio del secondo anno.

L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

Art. 128. — Gli iscritti della scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola.

Scuola diretta a fini speciali
di terapia fisica e riabilitativa

Art. 129. — La scuola diretta a fini speciali per terapia fisica e riabilitativa ha sede presso la seconda Università degli studi di Roma. La scuola ha la finalità di preparare personale specializzato nella rieducazione.

Art. 130. — Il corso di studi per conseguire il diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motore ha la durata di tre anni non è suscettibile di abbreviazioni, comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 131. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 132. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente.

Il direttore, il consiglio dei docenti, formano il consiglio della scuola. Esso è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 133. — Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni provvisti di titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università. L'ammissione è subordinata ad un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola ed in base ai titoli prodotti dal candidato. Per ogni corso saranno ammessi al massimo dieci allievi. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alle scuole medesime nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 134. — Per l'iscrizione alla scuola e per il versamento delle tasse sono valide le norme previste dalla legge vigente per l'iscrizione ai corsi universitari. Il consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Art. 135. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 136. — Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono:

1° *Anno*:

Chimica - 18 ore.

Argomenti: elementi, simboli, composti, legge di azione di massa, teoria atomica, massa atomica relativa, legge di combinazione dei volumi, legge di Avogadro, na-

tura elettronica della materia, struttura atomica, composti covalenti, conduzione elettrica, soluzioni acquose, acidi e basi, tipi di reazioni chimiche, energia e reazioni chimiche.

Fisica - 45 ore.

Argomenti: forza, lavoro, potenza, calore, calorie, Joule, elettricità, induzione elettromagnetica, onda elettromagnetica, circuiti elettrici, luce, ergonomia statistica e dinamica.

Anatomia - 196 ore.

Argomenti: anatomia delle estremità, testa, collo, addome e torace.

Fisiologia - 120 ore.

Argomenti: muscolatura scheletrica, muscolatura liscia, neurofisiologia, sangue, respirazione, fisiologia cardiovascolare, la cellula, liquidi organici, i reni, il sistema endocrino.

Psicologia - 40 ore.

Argomenti:

A) Sviluppo e adattamento dell'uomo: interazione fra eredità e ambiente, influenze genetiche, influenze culturali, la famiglia - influenze sullo sviluppo; effetti della separazione, sviluppo conoscitivo, sviluppo atipico (il « bambino eccezionale »), adolescenza, maturità.

B) Interazioni di sviluppo e adattamento: comunicazione (caratteristiche e abilità), psicologia dei piccoli gruppi, psicologia dell'apprendimento e del pensiero, attitudini e cambiamento di attitudini.

Trattamenti I - 140 ore.

Argomenti: abbreviazioni, gessi, fasciature, massaggio, metodi per migliorare la funzione respiratoria usando esercizi respiratori, metodi di deambulazione con stampelle.

Cinesiologia I - 102 ore.

Argomenti: postura, posizione anatomica e derivate, meccanica del corpo, movimenti manuali, tecniche libere assistite e resistite, lavoro muscolare, tecniche di mobilizzazione e rafforzamento, esercizi in classe, uso di strumenti inclusi, pesi, carrucole, molle e appoggi, anatomia e fisiologia del movimento.

2° *Anno*:

Medicina introduttiva - 54 ore.

Argomenti: esame medico e terapia, malattie congenite ed ereditarie, infezioni, infiammazione e riparazione, alterazioni degenerative, parassiti, batteri ed altri micro-organismi, neoplasie, sangue, anemia, emorragia, coagulazione, condizioni ortopediche, condizioni toraciche, neurologia, ostetricia.

Cinesiologia II - 96 ore.

Argomenti: test muscolari, goniometria, tecniche di mobilitazione e irrobustimento, metodi della progressione dell'esercizio, analisi del movimento normale, sviluppo delle nozioni di postura e di equilibrio e metodi della loro facilitazione, uso di modelli di movimento.

Elettroterapia I - 144 ore.

Argomenti: faradismo, ultrasuoni, radiazioni, infrarossi, diatermia a onde corte, correnti pulsanti, radiazioni ultraviolette, diatermia e micro-onde.

Medicina psichiatrica - 16 ore.

Argomenti: meccanismi di difesa, delusioni, allucinazioni, illusioni, neurosi, psicosi, reazioni di conversione, relazioni tra mente e corpo. Livelli di attività mentale, sviluppo della personalità, ansietà; reazioni alla malattia, intelligenza.

Trattamento II e III - 228 ore.

Argomenti: ruolo della fisioterapia nel trattamento di condizioni ortopediche, neurologiche, mediche e chirurgiche, pediatriche, toraciche, ostetriche, ginecologiche, incluse IPPR, fasciature e immobilizzazioni, trazioni e apparecchi ortopedici.

Anatomia applicata - 24 ore.

Argomenti: arto superiore, torso, collo e anatomia della faccia.

3° *Anno*:

Medicina - 50 ore.

Argomenti: condizioni toraciche, neurologia, condizioni ortopediche, ostetricia.

Elettroterapia II - 74 ore.

Argomenti: diatermia e onde corte, ultrasuoni, elettrodiagnosi, radiazioni ultraviolette, crioterapia, faradismo, corrente sinusoidale, corrente diretta interrotta, terapia interferenziale, corrente diretta.

Cinesiologia III - 76 ore.

Argomenti: temporizzazione, analisi del movimento, teoria del Cancello, manipolazione spinale, attività del vivere quotidiano, prestazioni umane, idroterapia, fisioterapia industriale, meccanica delle articolazioni, prostetica e ortottica, postura.

Trattamento III.

Argomenti: neurologici, condizioni ortopediche e toraciche (v. 2° anno - trattamenti).

Anatomia applicata III - 32 ore.

Argomenti: neuro anatomia, arto inferiore, orecchio, occhio, circolazione fetale, anatomia toracica, circolazione.

Pratica ospedaliera - 1.575 ore in 2 anni.

Argomenti: trattamenti di pazienti in diverse situazioni cliniche sotto supervisione di personale diplomato.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi.

A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma in terapia fisica e riabilitativa.

Art. 137. — Al termine del primo, del secondo e del terzo anno gli allievi devono sostenere gli esami inerenti le materie di insegnamento.

Nel terzo anno il tirocinio viene diviso in due fasi. Nella prima, di due mesi, saranno scelte sedi comuni a tutti gli allievi. Nella seconda, di cinque mesi, le sedi saranno scelte dopo colloquio svolto dagli allievi che indichi le esigenze e requisiti di indirizzo di ulteriore qualificazione professionale. Alla fine del terzo anno gli allievi dovranno discutere una tesi e svolgere una prova pratica che attestino una preparazione adeguata nelle materie oggetto di insegnamento.

La votazione minima per il superamento degli esami è stabilita nel punteggio di 6/10 per ciascuna prova.

Per l'esame finale la votazione minima sarà espressa in 18/30. La commissione d'esame è nominata dal direttore della scuola.

Art. 138. — Per quanto non previsto dal presente statuto, al titolo X si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e regio decreto n. 1269/1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 3

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 gennaio 1984.

Modificazione all'art. 7 del decreto ministeriale 5 novembre 1969 concernente le condizioni e le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede all'art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano di almeno nove mesi di età e parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979, col quale sono stabilite le condizioni e le modalità per la concessione dei suddetti aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana;

Visto il successivo decreto 3 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1981 col quale viene modificato l'ultimo comma dell'art. 7 del citato decreto 5 novembre 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 14/84 del 4 gennaio 1984, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 3 del 5 gennaio 1984, che prevede tra l'altro il numero delle forme svincolabile dell'ammasso privato;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA in data 28 dicembre 1983 concernente l'approvazione della predetta modifica nei termini sopra indicati;

Decreta:

Il testo dell'art. 7 del proprio decreto 5 novembre 1979, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno, non eccedente il centottantesimo per il grana padano e il trecentosessantacinquesimo per il parmigiano reggiano dal predetto inizio, dell'uscita dall'ammasso dell'ultimo lotto della partita di formaggio formante oggetto del contratto medesimo. Qualora allo scadere degli anzidetti limiti di durata massima del contratto sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa, è considerata uscita dall'ammasso in pari data ed è svincolata il giorno successivo alla constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 9.

Decorsi i primi novantuno giorni di stoccaggio l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'AIMA, inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero susseguentemente uno o più lotti, di determinato numero di forme non inferiore a 200 ciascuno.

Detta richiesta di svincolo non può riguardare lotti che lascino in ammasso una rimanenza di forme in numero inferiore a 100.

Nel caso di contratto stipulato per un quantitativo di numero 100 forme o comunque non superiore a 299, la richiesta di svincolo dovrà riguardare l'intera partita.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (n. 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data nella quale si propone che abbia luogo lo svincolo medesimo con riferimento al numero di posizione del contratto, si intende direttamente autorizzato, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera *D*, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1107/68 quando si verificano le seguenti condizioni:

a) gli svincoli devono effettuarsi trascorsi novantuno giorni di ammasso effettivo;

b) le partite non superiori alle 299 forme devono essere svincolate in una unica soluzione;

c) gli svincoli parziali devono riguardare un minimo di 200 forme.

Qualora le suddette condizioni non risultino rispettate al momento dell'esame della documentazione per la liquidazione dell'aiuto, l'AIMA in deroga a quanto previsto con delibera del consiglio di amministrazione del 7 aprile 1983 e in conformità a quanto disposto dallo stesso consiglio di amministrazione con delibera del 28 dicembre 1983 provvede alla revoca del contributo in tutto o per la parte residua e ne dà conoscenza all'ammassatore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1984

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(230)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 dicembre 1983.

Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85;

Visto l'art. 6, terzo comma, del predetto decreto-legge col quale il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani, è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, un decreto che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

Considerato che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono comunque compresi fra i servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali;

Ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma del medesimo art. 6 e dell'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Ritenuto che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

Sentite le associazioni di cui al secondo comma del presente decreto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1983

p. *Il Ministro dell'interno*
CIAFFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(229)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **789**.

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS), in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in terreni e fabbricati nudi siti in comune di Santhià (Vercelli) e in un fabbricato di abitazione sito in comune di Gaglianico (Vercelli), del periziato valore di lire 549.000.000, disposta dalla sig.ra Maria Nerva con testamento olografo 8 ottobre 1973, pubblicato in data 10 giugno 1980, n. 45569/9369 di repertorio, a rogito dott. Piero Barbera, notaio in Biella (Vercelli), registrato a Biella in data **11** giugno 1980 al n. 2869.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 22

DECRETO 5 dicembre 1983, n. **790**.

Autorizzazione alla « Fondazione Italo Monzino », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la « Fondazione Italo Monzino », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in 4.400.000 azioni della S.p.a. « Centro cardiologico - Casa di cura privata », in Milano, ciascuna del valore nominale di L. 1.000 e del valore venale di L. 3.600, disposta dal sig. Italo Monzino con atto 21 giugno 1982, n. 30333/3400 di repertorio, a rogito dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano e registrato a Milano in data 28 giugno 1982 al n. 14317.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 30

DECRETO 5 dicembre 1983, n. **791**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in lingotti d'oro contenuti in una cassetta del Banco Ambrosiano di Milano, per un valore complessivo di L. 45.637.000 circa, e nella mobilia esistente nell'abitazione del *de cuius* in Montecarlo (Principato di Monaco), disposto dal dott. Giuseppe Vismara con testamento olografo 16 settembre 1961, pubblicato in data 6 novembre 1975, n. 197390/31690 di repertorio, a rogito dott. Raffaello Meneghini, notaio in Milano, registrato a Milano in data 12 novembre 1975 al numero 10861.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 31

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Lentimate 40 » dell'impresa Agrochimica, in Bolzano.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Lentimate 40 » concessa all'impresa Agrochimica, in Bolzano, via De Lai, 4, con decreto ministeriale 15 settembre 1972, n. 0542.

(212)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Herbidal Giavone granulare »

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 gennaio 1978 all'impresa antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, via A. Fabro, 2, del presidio sanitario denominato « Herbidal Giavone granulare » già registrato al n. 2677.

(213)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1983, a modifica di quanto stabilito con il decreto ministeriale 8 novembre 1983, n. 2068, le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonché nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, operante anch'esso presso la predetta Direzione generale, sono state indette per i giorni 20 e 21 maggio 1984 anziché per i giorni 15 e 16 gennaio 1984.

(161)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1983 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983, sono state ulteriormente rinviate ai giorni 20 e 21 maggio 1984. Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

(162)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenchi 12 e 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3. — Data: 9 marzo 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caltanissetta. — Intestazione: suor Bellomo Luigia nata a Caltanissetta il 25 aprile 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 200.000 compl.;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 9 luglio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Piacenza. — Intestazione: Michelotti Pietro nato a Calendasco il 10 gennaio 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore 11. — Capitale L. 205.000 compl.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(77)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6359, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa edile impiegati statali », soc. coop. a r.l., in Pordenone, costituita il 1° giugno 1954 per rogito notaio dott. Toscano Gerardo di Pordenone e ha nominato commissario liquidatore il geom. Ennio Leonarduzzi con studio a Pordenone, via Sturzo, 2.

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6394, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Stalla sociale di Val Colvera di Frisanco », in Frisanco, costituita il 23 dicembre 1959 per rogito notaio Gargnelli Simonpietro di Maniago, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, residente a S. Vito al Tagliamento, via Cesarini.

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6395, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al dott. Gianluigi Tavano, residente in Udine, via Aquileia n. 11, in ordine alla gestione commissariale della « Latteria sociale turnaria di S. Stefano di Buia », soc. coop. a r.l., in S. Stefano di Buia.

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6397, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Latteria sociale turnaria di Paludea », soc. coop. a r.l., in Paludea di Castelnuovo del Friuli, costituita il 12 febbraio 1933 per rogito notaio dott. Del Bianco Giacomo di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, residente a Spilimbergo, via Santorini, 34.

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6398, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa di consumo e di macellazione a r.l. - Grizzo di Montereale Cellina », in Grizzo di Montereale Cellina, costituita il 12 aprile 1954, ed ha nominato commissario liquidatore il signor Gianni Zatti, residente a Pordenone, via Chiesa, 33.

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6399, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa approvvigionamenti distribuzione del Friuli-Venezia Giulia soc. coop. a r.l. - C.A.D. - F.V.G. coop. a r.l. », in Udine, costituita il 17 maggio 1972 e ha nominato commissario liquidatore il sig. Gustavo Benvenuto, residente a Sesto al Reghena, via Marconi, 46.

(223)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Proroga dei termini di scadenza del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia.

Il medico provinciale di Catania rende noto che con decreto 5 gennaio 1984, n. 5579, sono stati prorogati i termini di scadenza del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Catania bandito con decreto 22 novembre 1983, n. 5099.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande scadrà alle ore 12 del 31 marzo 1984.

Per ogni informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio medico provinciale di Catania.

(227)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neuropsichiatria infantile (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(217)

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO IN MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo ufficio personale del pio albergo Trivulzio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio personale del pio albergo Trivulzio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 22 febbraio 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(216)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 14 del 14 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata gas e acqua di Bologna: Concorso pubblico, per prova pratica, a due posti di operaio qualificato.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227